# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA —

# 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

# 117° Resoconto stenografico

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 MARZO 2001

# Presidenza del presidente SCIVOLETTO

## INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE- RANTE	CORLEONE, sottosegretario di Stato per la giustizia		
(3832-B) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)			
PRESIDENTE	N. B L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.		

I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3832-B) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Piatti di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

PIATTI, relatore alla Commissione. Innanzitutto, occorre precisare che, rispetto al testo licenziato dalla nostra Commissione, la Camera ha soppresso alcune disposizioni, in quanto inserite nella legge finanziaria, e ne ha introdotte altre. Pertanto, come ha ricordato ieri il Ministro in questa Commissione, nel disegno di legge sono previste parecchie risorse finanziarie e normative in coerenza con le disposizioni europee. Ora mi soffermerò brevemente sulle parti che sono state modificate dall'altro ramo del Parlamento.

Avverto che, essendo stato soppresso l'articolo 1 del testo licenziato dal Senato, è cambiata la numerazione degli articoli.

Il nuovo articolo 1, corrispondente all'articolo 2 del testo approvato dal Senato, prevede uno stanziamento di 1.112 miliardi a favore dell'A-GEA per le somme trattenute a causa del mancato pagamento del prelievo supplementare sulla produzione del latte dal 1989 al 1993.

L'articolo 2 contiene disposizioni in materia di albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, soppresso per il recepimento di disposizioni comunitarie. La modifica introdotta riguarda la previsione di un parametro di valutazione, cioè il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale.

L'articolo 3 riformula l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, relativo ai costi di produzione, e disciplina l'erogazione dei mutui agrari e fondiari. In particolare, si prevede che gli istituti di credito non possono chiedere garanzie collaterali.

Con l'articolo 4, si apporta una leggera modifica al *Codex alimenta-rius*, stanziando 250 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003; inoltre, è previsto un contributo straordinario di 2 miliardi per l'anno 2002 per l'I-stituto nazionale della nutrizione.

L'articolo 5 riguarda i contratti stipulati dalle società di forestazione, che vengono trasferiti alle regioni entro 3 mesi. Al comma 7, sono stanziati 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per la valorizzazione dei prodotti agricoli delle aree interne al Mezzogiorno. Al comma 8, sono previsti interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania (in seguito agli eventi alluvionali) e sono stanziati 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

All'articolo 6 («Formazione in agricoltura»), è istituito un comitato con la partecipazione delle parti sociali.

All'articolo 8, sono previsti 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per il Corpo forestale, al fine di contrastare il fenomeno del bracconaggio.

All'articolo 10, sono stanziati 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per le azioni svolte dalle unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute a favore delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato.

L'articolo 12 modifica il decreto legislativo n. 173 del 1998, includendo fra i beneficiari le forme associative di giovani agricoltori.

L'articolo 13 differisce i termini per il «quaderno di campagna».

L'articolo 14 proroga il termine fissato dal decreto legislativo n. 152 del 1999 per la denuncia dei pozzi.

L'articolo 15 prevede un incremento dello stanziamento della legge n. 499 del 1999 pari a 89 miliardi per il 2000 e 100 miliardi annui per il 2001 e per il 2002.

L'articolo 16 riguarda la regolazione della posizione debitoria dello Stato emersa nei confronti delle regioni per l'attuazione di interventi nell'ambito del Fondo di solidarietà nazionale, previsti dalla legge n. 185 del 1992 per calamità naturali.

All'articolo 17 sono previsti 1.800 milioni per la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità. A tale onere si fa fronte con i fondi dell'unità previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali denominata «Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità».

L'articolo 18 prevede che i costitutori di nuove varietà vegetali versino direttamente alle regioni i compensi per i pareri emessi e i controlli tecnici effettuati.

L'articolo 19 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 260 del 2000, dimezzando gli importi delle sanzioni minime dovute alla regolarizzazione dei vigneti abusivi. Si tratta quindi di una misura sollecitata dalle regioni, come ha ricordato ieri il Ministro nel corso dell'audizione, oltre che dagli agricoltori.

Con l'articolo 20, si proroga al 31 dicembre 2001 la possibilità di prelevare acque di falda a esclusivo uso irriguo in alcune zone vicino Venezia.

L'articolo 21 riguarda il differimento dei termini di versamento di rate scadute per il controllo previdenziale agricolo. Si tratta quindi di una sanatoria.

All'articolo 22, si stanziano 15 miliardi per l'anno 2001, 40 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 per le attività antincendio del Corpo forestale.

L'articolo 23 demanda alle regioni la facoltà di disciplinare con proprie leggi l'ospitalità rurale familiare (che è un aspetto importante quando parliamo di agricoltura plurifunzionale).

L'articolo 24 impone l'obbligo alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo alle confezioni poste in vendita.

L'articolo 25, che non è stato modificato dalla Camera, fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nelle materie disciplinate dal provvedimento.

Infine, l'articolo 26, che è stato introdotto in conformità al parere della Commissione bilancio, prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della legge in esame.

Come vedete, dunque, nel provvedimento al nostro esame sono stanziate risorse notevoli per l'agricoltura, come era già stato sottolineato nel corso della prima lettura nella nostra Commissione, e sono previste normative in coerenza con le direttive europee.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BETTAMIO. Signor Presidente, questo è il classico provvedimento in cui c'è di tutto, e che quindi non ci piace. Praticamente, si vuotano i cassetti e si inseriscono in un provvedimento *omnibus* rimborsi, spese, integrazioni di bilanci, allungamento dei termini e così via.

Tuttavia, bisogna riconoscere che si compie uno sforzo finanziario notevole, dal momento che vengono stanziati più di 2.000 miliardi per una serie di interventi, sicuramente tutti condivisibili, che però dovrebbero essere inquadrati in una strategia (e non essere considerati separatamente gli uni dagli altri), da noi invocata già da molto tempo, per elaborare un progetto di agricoltura italiana in ambito europeo e in un contesto ancora più vasto. Del resto, con il processo di globalizzazione delle economie, soprattutto quella agricola, e con il partenariato euromediterraneo, se continuiamo a rincorrere gli avvenimenti anzichè prevederli e disciplinarli, non rendiamo certo un buon servizio all'agricoltura nel suo complesso.

Comunque, come ho già detto, si tratta di uno sforzo finanziario notevole, di cui beneficeranno quelle categorie di agricoltori che ci stanno particolarmente a cuore (in particolare i giovani agricoltori), e con il quale si affronteranno i problemi della formazione e dell'ospitalità familiare rurale, che è una nuova figura introdotta nel nostro ordinamento.

Per questi motivi, a nome del mio Gruppo, dichiaro che siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento in sede deliberante, in modo che esso sia immediatamente operativo.

PRESIDENTE. Tenuto conto del concomitante inizio della seduta dell'Assemblea, propongo di sospendere brevemente i nostri lavori e di riprenderli alle ore 9,30, dopo il presumibile inizio in Aula della discussione generale sul provvedimento in materia di federalismo.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 9, riprendono alle ore 9,45.

Riprendiamo la discussione generale del disegno di legge n. 3832-B.

SARACCO. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno:

0/3832-B/1/9 Saracco

«La Commissione.

in sede di discussione dell'A.S. 3832-B,

atteso che l'emergenza "flavescenza dorata" sta recando gravi danni ai vigneti del Piemonte ed in regioni confinanti;

che la difficile situazione determinatasi a carico dei vitivinicoltori non può essere affrontata solamente dai medesimi a motivo del rilevante peso economico-finanziario, determinatosi;

che si reputa necessario e indispensabile aiutare le aziende interessate a fronteggiare l'inedita e grave situazione:

## impegna il Governo:

ad operare affinché per il risanamento dei danni subiti nel 1999 dagli impianti vitivinicoli colpiti dalla malattia del fitoplasma denominato «flavescenza dorata», e per la parziale copertura dei costi di estirpazione e reimpianto, si applichino alle aziende agricole singole o associate gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, secondo le procedure e le modalità previste dalla medesima legge, nel limite di spesa di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e 10 miliardi per l'anno 2002;

e che all'onere relativo si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto (ai fini del bilancio triennale 2001-2003) nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

Non aggiungo altro perché mi sembra che si illustri da sé.

BIANCO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 1 e chiedere al presentatore di modificarlo, prendendo

in considerazione altre regioni, oltre al Piemonte e a quelle confinanti; infatti, purtroppo anche la mia regione, il Veneto, è colpita dal problema della flavescenza dorata. Pertanto, propongo di sostituire, nel primo periodo del preambolo, le parole: «ed in regioni confinanti» con le altre: «ed in altre regioni».

Per quanto riguarda il provvedimento in generale, mi associo alle considerazioni espresse dal collega Bettamio sul fatto che questo disegno di legge, che purtroppo giunge al nostro esame solo a fine legislatura, avrebbe avuto bisogno di ulteriori modifiche, poiché sono sorte altre emergenze (ad esempio, le crisi provocate dalla BSE e dall'afta epizootica), anche se nel testo non si fa riferimento a tali questioni.

Comunque, a nome del Gruppo Democrazia Europea, preannuncio che voterò a favore di questo disegno di legge, perché l'agricoltura è già fortemente penalizzata e ulteriori modifiche richiederebbero tempi più lunghi.

CUSIMANO. Signor Presidente, solo la considerazione che la legislatura si avvia a conclusione porta il mio Gruppo ad approvare a scatola chiusa il testo al nostro esame, con il quale si prevedono interventi consistenti, dal momento che si stanziano 1.276 miliardi. Si pensi che la nostra Commissione ha approvato questo disegno di legge in prima lettura l'11 novembre 1999, eppure ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento soltanto ieri. Quale esponente di un partito che rappresenta anche gli agricoltori, mi vergogno di dover parlare in questa sede di un provvedimento che torna al nostro esame a distanza di anni, mentre l'agricoltura è in gravissima crisi.

Tra l'altro, è inopportuno inserire uno stanziamento così importante in un disegno di legge *omnibus*. È un modo schizofrenico di legiferare, anche perché il singolo agricoltore non verrà mai a conoscenza delle norme che lo riguardano e dovrà necessariamente rivolgersi agli addetti ai lavori per ricevere dei consigli. In questo modo, si consente a soggetti terzi di diventare di fatto elementi necessari nell'interpretazione di provvedimenti di questo tipo, senza il cui aiuto quindi gli interessati non possono godere di quei benefici che invece dovrebbero essere assicurati a tutti. La gente deve essere messa in grado di leggere i provvedimenti emanati dal Parlamento e di avanzare richieste in base a ciò che è stato stabilito.

Comunque, dal momento che si tratta di un provvedimento importante, debbo elevare una protesta nei confronti della Camera dei deputati e della Presidenza della Commissione competente per avere bloccato questo disegno di legge per tanto tempo; almeno, si sarebbe potuto approvarlo così com'era e poi cercare di predisporre un altro testo.

Anche il senatore Saracco, questa mattina, ci sta dimostrando che è impossibile procedere in questo modo: l'ordine del giorno che egli ha presentato, in fin dei conti, è la protesta di un senatore di una determinata zona. Infatti, sul disegno di legge relativo alla flavescenza dorata eravamo tutti favorevoli, ma siamo stati bloccati perchè si diceva che da un mo-

mento all'altro sarebbero arrivati i finanziamenti. Ciò non è avvenuto e per questo motivo il senatore Saracco ha presentato un ordine del giorno – sul quale concordo – per protestare nei confronti del Governo, che non ha risolto questo problema gravissimo nei tempi opportuni.

Benché sia favorevole, però, vorrei proporre delle modifiche all'ordine del giorno n. 1. Innanzitutto, sono d'accordo anch'io sulla necessità di ampliarne l'ambito di applicazione; a tal fine, propongo di inserire, nel primo periodo del preambolo, la seguente formulazione: «ed in altre regioni interessate da tale emergenza». In secondo luogo, a mio giudizio occorre modificare anche la seconda parte del dispositivo, perché così come è formulato questo ordine del giorno sembra un vero e proprio provvedimento di carattere legislativo e non uno strumento di indirizzo.

Pertanto, voteremo a favore del disegno di legge e, se venisse posto in votazione, dell'ordine del giorno n. 1. Tuttavia, desidero perlomeno segnalare che il nostro Gruppo protesta per un modo di legiferare che non mi sembra assolutamente corretto.

BUCCI. Signor Presidente, come ha già detto il collega Cusimano, anch'io ritengo che non sia serio discutere di un provvedimento così importante, in cui sono previsti tanti interventi di varia natura e complessità, alla fine di questa legislatura, perché ciò significa essere costretti a licenziare il testo che ci è pervenuto dalla Camera, dal momento che non c'è più tempo per qualsiasi miglioramento.

Riteniamo che i problemi dell'agricoltura non possano essere affrontati in questo modo. Nel corso di tutta la legislatura, abbiamo denunciato la mancanza di piani organici per le aree colpite da crisi, che purtroppo sta interessando tutti i comparti produttivi. In questo modo, non è possibile dare alcun segnale agli operatori agricoli che ci chiedono di affrontare seriamente i gravi problemi che affliggono la nostra agricoltura.

Ovviamente, daremo il nostro consenso a questo disegno di legge, però desideriamo lasciare un segnale di disapprovazione per le modalità con cui vengono affrontati problemi gravi, che interessano migliaia e migliaia di operatori agricoli, le cui attività sono sempre più minacciate da situazioni economiche insostenibili. Quindi, lo ripeto, preannuncio il voto favorevole di Forza Italia sul disegno di legge in titolo, protestando però per il modo in cui questo Governo affronta i problemi dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PIATTI, *relatore alla Commissione*. Ringrazio i colleghi per la disponibilità a procedere in sede deliberante e per il voto che hanno annunciato. Non c'è dubbio che il provvedimento presenta i limiti che sono stati evidenziati nel corso del dibattito.

Ricordiamo, come ha detto il senatore Cusimano, che il provvedimento è stato esaminato da noi nel 1999 ed era strutturato con relativa coerenza, perché prevedeva il recepimento di normative europee oltre a

qualche altro intervento. Naturalmente c'è un problema di tempi, anche perché questo disegno di legge è stato lasciato per tanto tempo alla Camera e poi, quando è stato ripreso in esame, ormai era stato svuotato di alcuni interventi (in particolare quello sui mutui, che è stato assorbito dalla finanziaria), soprattutto nella parte finale.

Tuttavia, questi rilievi su un provvedimento di fine legislatura, che assembla vari interventi, non devono farci perdere di vista il lavoro che abbiamo svolto come Commissione agricoltura, dal momento che sono stati decisi interventi più di fondo, strutturali. Mi sembra che questo disegno di legge rappresenti un caso anomalo rispetto, ad esempio, alla legge sui consorzi agrari, a quella sull'olio di oliva, alla legge di orientamento strategico e ai provvedimenti varati per affrontare alcune emergenze. Non penso, quindi, che i colleghi volessero eludere certe questioni, dal momento che la Commissione agricoltura è intervenuta su problemi di carattere strutturale con ben altra organicità.

Colgo l'occasione per ringraziare il senatore Saracco per aver presentato l'ordine del giorno in esame e per esprimere un parere favorevole su di esso. Del resto, questo ordine del giorno recepisce il contenuto di un emendamento che, come sapete, abbiamo tentato di inserire in altri provvedimenti (su questo punto condivido l'osservazione del senatore Cusimano) senza riuscirvi. Ritengo allora che sia essenziale presentare almeno un ordine del giorno su una questione per la quale sia il senatore Saracco sia altri colleghi hanno dimostrato molta sensibilità.

CORLEONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Ringrazio anch'io i numerosi senatori intervenuti su questo disegno di legge, sul quale mi sembra sia stato manifestato un ampio consenso per la mole di risorse destinate al mondo dell'agricoltura (si tratta di circa 1.800 miliardi).

## CUSIMANO. Non arriviamo a questa cifra!

CORLEONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Nel triennio sì. Comunque è questa la motivazione di fondo dell'approvazione, come hanno spiegato il senatore Bettamio e altri senatori intervenuti.

È vero che abbiamo una certa «abilità» nell'appesantire alcuni provvedimenti di molte voci e alla fine non si capisce se c'è un concerto armonico tra le varie disposizioni. Tuttavia, mi sembra che, considerata la lentezza del percorso legislativo, come nel caso in esame, questo sia lo strumento che consente di affrontare numerose questioni di particolare interesse. Tra i vari interventi, ne ho notati alcuni che possono apparire minori, ma che sono comunque rilevanti: ad esempio, l'ospitalità familiare rurale può agevolare l'imprenditorialità minore, consentendo agli agricoltori di arricchire i rapporti sociali ed economici. Di particolare interesse, inoltre, sono gli articoli che riguardano la lotta agli incendi boschivi e al bracconaggio, il tema dei prodotti agricoli tipici e di qualità e la questione relativa ai giovani agricoltori.

Ritengo si tratti di strumenti che almeno consentono di effettuare un intervento organico sull'agricoltura, visto che tale settore era diventato marginale e invece oggi torna ad essere vitale, proprio per le grandi questioni che si pongono in tutta Europa. Sicuramente, si dovranno perseguire gli obiettivi dell'innovazione e della qualità, affinché il comparto primario – che è importante non solo dal punto di vista produttivo, ma anche da quello culturale – possa tornare ad essere un elemento centrale per l'Italia e per la politica agricola comune, che in realtà oggi mostra molte difficoltà e deficienze.

Comunque, credo che sia importante approvare questo provvedimento con un consenso unanime, anche perché apre certamente delle questioni che saranno sottoposte all'attenzione del nuovo Parlamento.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Saracco, ho qualche perplessità, poiché si presenta come un intervento legislativo. Mi sembra una forzatura quantificare le somme necessarie e prevederne la destinazione in uno strumento di indirizzo (tra l'altro, credo che gli stanziamenti previsti siano di tabella B). Sarebbe preferibile procedere ad una riformulazione della seconda parte dell'ordine del giorno, che comunque il Governo è disponibile ad accettare come raccomandazione.

Prima di concludere, vorrei ricordare che già nella legge finanziaria erano previsti degli stanziamenti per affrontare il problema della flavescenza dorata; a tale proposito, vi annuncio – è una notizia fornita dal Ministero delle politiche agricole e forestali – che proprio oggi si terrà una riunione della Conferenza Stato-regioni per valutare un provvedimento recante un finanziamento di circa 80 miliardi per la flavescenza dorata. Quindi non è vero che non si è fatto nulla per questo problema. Ovviamente, non intendo incidere sulla sfera di autonomia della Commissione; desideravo solo dare questa informazione, esprimere le mie osservazioni e ringraziare comunque tutti i senatori per il loro contributo.

PRESIDENTE. Comunque, è stato evidenziato da tutti il carattere positivo degli interventi previsti.

Propongo al senatore Saracco di riformulare l'ordine del giorno n. 1 come segue:

0/3832-B/1 (nuovo testo)/9 SARACCO

«La Commissione.

in sede di discussione dell'A.S. 3832-B,

atteso che l'emergenza "flavescenza dorata" sta recando gravi danni ai vigneti del Piemonte e di altre regioni interessate da tale emergenza;

che la difficile situazione determinatasi a carico dei vitivinicoltori non può essere affrontata solamente dai medesimi a motivo del rilevante peso economico-finanziario, determinatosi;

che si reputa necessario e indispensabile aiutare le aziende interessate a fronteggiare l'inedita e grave situazione:

## impegna il Governo:

ad operarsi affinché, per il risanamento dei danni subiti nel 1999 dagli impianti vitivinicoli colpiti dalla malattia del fitoplasma denominato «flavescenza dorata», e per la parziale copertura dei costi di estirpazione e reimpianto, si applichino alle aziende agricole singole o associate gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, secondo le procedure e le modalità previste dalla medesima legge;

individuare adeguate risorse finanziarie, dell'ordine di 20 miliardi nel biennio 2001-2002, per affrontare tale emergenza, nell'ambito dei fondi speciali triennali della vigente legge finanziaria o, comunque, in sede di assestamento di bilancio.»

CUSIMANO. Signor Presidente, vorrei precisare che nella finanziaria per il 2001 è previsto un finanziamento generico per tutte le emergenze esistenti, tra cui si fa riferimento anche alla flavescenza dorata. Non è stato previsto, come noi chiedevamo, il finanziamento di una legge; in sostanza, si doveva dedicare un articolo della legge al problema della flavescenza dorata. L'inserimento di questo argomento nella finanziaria 2001 è paragonabile ad un *cadeau*, ad una sorta di medaglia che non si nega a nessuno. Al contrario, noi vogliamo un intervento specifico.

SARACCO. Vorrei fare una precisazione, affinché la mia iniziativa non appaia estemporanea. In effetti, la finanziaria stanzia 70 miliardi per interventi successivi. Questo provvedimento arriva da lontano ed è passato attraverso le forche caudine (non fatemi dire di più!), ma non è mai approdato ad un risultato concreto. Quindi la Commissione ha riflettuto molto su questi argomenti.

Nell'ordine del giorno, si impegna il Governo ad individuare risorse pari a 20 miliardi nel biennio 2001-2002 per i danni relativi al 1999, quindi vi è una differenza sostanziale. La ragione per cui si quantificano le somme necessarie è che abbiamo accertato che i soldi ci sono; se facessimo riferimenti generici, rischieremmo di sentirci rispondere che invece non vi sono fondi sufficienti.

Comunque, signor Presidente, accetto la riformulazione che lei ha proposto.

BETTAMIO. Signor Presidente, potrei ripetere ciò che ha detto il senatore Saracco, perché stiamo parlando da mesi di questi argomenti. Infatti, entrambi abbiamo presentato in rapida successione due disegni di legge sul tema della flavescenza dorata. Effettivamente, su questo problema c'è una sorta di mistero, perché, nonostante la Commissione abbia trovato l'accordo per elaborare un testo comune, unificando i vari disegni di legge presentati in materia, e nonostante siano stati individuati nella finanziaria i fondi necessari per affrontare l'emergenza, tutto è svanito nei

fumi del tempo. È come se il tempo avesse corroso quello che avevamo deciso.

Bene ha fatto, secondo me, il collega Saracco a lanciare il suo grido di dolore, presentando questo ordine del giorno. Il problema è che nel frattempo, nelle more dei tempi biblici governativi, le province (ad esempio quella di Piacenza e quelle comprese nella zona colpita in Piemonte) si sono mosse da sole ed hanno già compiuto un notevole sforzo finanziario per far fronte a questa emergenza. Bisogna provvedere ad estirpare i vigneti, reimpiantarli e attendere un certo numero di anni prima che questi possano essere redditizi. Quindi, occorre considerare che l'agricoltore subisce non soltanto il danno immediato dell'estirpazione, ma anche il mancato guadagno che si prolunga nel tempo. Questo è un motivo in più per procedere speditamente.

Abbiamo constatato che tutte le buone intenzioni si erano smarrite nelle pieghe della finanziaria. Allora bisogna fare qualcosa per rimettere in moto il processo che era stato avviato. Per questo motivo, aggiungo volentieri la mia firma all'ordine del giorno presentato dal senatore Saracco; del resto, abbiamo sudato insieme in questo calvario e quindi vorrei portare avanti la battaglia insieme ai colleghi.

PIATTI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sul nuovo testo dell'ordine del giorno n. 1.

CORLEONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo è d'accordo e lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 1 non viene posto in votazione.

Avverto che sul provvedimento in titolo la 2ª Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole, l'11ª Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni, la 6ª Commissione ha espresso parere di nulla osta e la 5ª Commissione ha espresso parere di nulla osta ad eccezione che sugli articoli 1 e 18 (per i quali il parere è contrario).

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 1 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

## È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, corrispondente all'articolo 2 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 1.

# (Trasferimento all'AGEA di fondi per il settore lattiero-caseario)

1. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonchè dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 2000 e di lire 362,2 miliardi per l'anno 2001, cui si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Lo metto ai voti.

## È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, corrispondente all'articolo 3 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 2.

(Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari)

- 1. Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31, e il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000.
- 2. Al comma 7 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle regioni dove il valore della produzione ortofrut-

ticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97».

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 3.

## (Mutui)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dall'articolo 128, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere garanzie cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalità di garanzia dei mutui o prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attività agricole e imprenditoriali».

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 4.

(Codex Alimentarius e contributo straordinario all'Istituto nazionale della nutrizione)

1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il *Codex Alimentarius*, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 

- n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, è autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, la spesa di lire 250 milioni annue.
- 2. Al fine di incrementare l'attività di ricerca nel campo della qualità nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, è attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2002 all'Istituto nazionale della nutrizione.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2 miliardi e 250 milioni per l'anno 2002 e a lire 250 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

## Art. 5.

(Società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria)

- 1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in essere delle società di forestazione già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, è fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Qualora le regioni territorialmente competenti non subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i liquidatori delle società di forestazione, nominati ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle società, anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali.
- 3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare con l'accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della manutenzione del territorio, della forestazione e difesa del suolo sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria, stipulata il 19 ottobre 1999, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella riunione del 29 settembre 1999, è autorizzata, in aggiunta alle risorse già disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria, e alle risorse trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno 2001.

- 4. All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- 5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato e connesse unità di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonchè l'azienda di San Giovanni Arcimusa, già concessi in comodato nell'ambito della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte – SAF spa al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole e forestali per essere utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Fino all'attuazione di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute al Ministero delle politiche agricole e forestali si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337. Qualora le regioni nel cui territorio sono situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri beni patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sono devoluti a titolo gratuito alle regioni medesime per essere destinati ad attività di ricerca e sperimentazione agraria ed all'adempimento dei loro fini istituzionali in materia di forestazione, agricoltura e tutela ambientale.
- 6. Il termine di cui al comma 26 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato di tre mesi.
- 7. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1999, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
- 8. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale per gli interventi di forestazione produttiva e protettiva nelle aree a rischio idrogeologico della Campania, approvato con la citata deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
- 9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a lire 130 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 6.

## (Formazione in agricoltura)

1. Nel settore agrario, agli effetti dell'articolo 142, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono realizzati corsi di istruzione e di formazione tecnica superiore secondo le modalità stabilite dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e nel limite del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per la programmazione e la vigilanza dell'attività di formazione in agricoltura, istituisce, presso il Ministero della pubblica istruzione, un comitato con la partecipazione delle parti sociali. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al precedente periodo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 7.

(Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401, ad altri prodotti agricoli)

- 1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura può essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401.
- 2. Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, nonché le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 luglio 1985, n. 401.

117° RESOCONTO STEN. (8 marzo 2001)

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, introdotto dalla Camera dei deputati.

## Art. 8.

# (Prevenzione e contrasto del fenomeno del bracconaggio)

- 1. Al fine di tutelare la fauna selvatica e di prevenire e contrastare le violazioni di carattere penale riconducibili al fenomeno del bracconaggio di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonchè ai fini di un rafforzamento delle condizioni di sicurezza nelle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato predispone il potenziamento dell'attività di vigilanza svolta dal medesimo Corpo, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.
- 2. Per l'attuazione del comma 1, ivi compresi le indennità, i rimborsi per le spese di trasporto sostenute per le missioni, i compensi per il lavoro straordinario, nonchè le attrezzature, gli automezzi e gli equipaggiamenti specifici necessari per l'attività antibracconaggio, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Lo metto ai voti.

## È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 9 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

# È approvata.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

## È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati.

## Art. 9.

# (Acquacoltura in acque marine)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e marine».

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati.

## Art. 10.

## (Unioni nazionali dei produttori)

- 1. Per ciascuno degli anni 2001 e 2002 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute a favore delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato al fine di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonchè di rafforzare i rapporti di filiera.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, la cui rubrica è stata modificata dalla Camera dei deputati.

#### Art. 11.

(Modifica all'articolo 7 della legge10 febbraio 1992, n. 164)

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 193, è sostituito dai seguenti: «È consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). È inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purché le denominazioni di origine e le in-

dicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente più estesa rispetto a quella di provenienza».

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, introdotto dalla Camera dei deputati.

## Art. 12.

(Interventi per i giovani agricoltori)

1. All'articolo 13, comma 1, alinea, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo le parole: «comprese le cooperative,» sono inserite le seguenti: «le forme associative di giovani agricoltori,».

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, introdotto dalla Camera dei deputati.

## Art. 13.

(Registro dei prodotti fitosanitari)

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: «dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001».

Lo metto ai voti.

## È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati.

## Art. 14.

## (Proroga di termine)

1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è riaperto e fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati.

#### Art. 15.

(Integrazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499)

- 1. Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è incrementato di lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinate al cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del 1999.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 89 miliardi per l'anno 2000 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Lo metto ai voti.

## È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, introdotto dalla Camera dei deputati.

## Art. 16.

(Calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche)

- 1. È autorizzata la spesa di lire 436 miliardi per l'anno 2000 a saldo dell'importo della regolarizzazione dei crediti maturati dalle regioni e dalle province autonome nei confronti dello Stato fino all'anno 1992 in attuazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
- 2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla definizione delle modalità volte all'accertamento, anche in via compensativa, degli ulteriori crediti delle regioni e delle province autonome per il periodo fino al 31 dicembre 1999, in attuazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
- 3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria successivo all'accertamento di cui al comma 2, nel quadro delle più generali compatibilità della finanza pubblica, sono definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2.
- 4. La legge finanziaria, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura anche sulla base del fabbisogno determinato ai sensi del decreto di cui al comma 2.
- 5. A decorrere dalle assegnazioni per l'anno 2000, in attesa della riforma del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi per il credito di soccorso sono comunque concessi in forma attualizzata.
- 6. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui ai commi 1 e 2.
- 7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Lo metto ai voti.

È approvato.

117° RESOCONTO STEN. (8 marzo 2001)

Passiamo all'esame dell'articolo 17, introdotto dalla Camera dei deputati.

#### Art. 17.

(Coordinamento delle attività in materia di prodotti agricoli tipici e di qualità)

1. Per il coordinamento delle funzioni di valorizzazione, sostegno e promozione dei prodotti agricoli tipici e di qualità, nonchè per la gestione degli stanziamenti allo scopo destinati, il Ministro delle politiche agricole e forestali si avvale dell'organismo istituito dal comma 4-bis dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il cui funzionamento è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue a valere sui fondi di cui al comma 2 del medesimo articolo 59.

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, introdotto dalla Camera dei deputati.

#### Art. 18.

(Modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455)

- 1. L'articolo 26 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, è sostituito dal seguente:
- «Art. 26. (*Tariffe*). 1. Per i pareri e i necessari controlli tecnici previsti dall'articolo 18, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in misura corrispondente all'effettivo costo del servizio. Detti compensi sono versati dai costitutori di nuove varietà vegetali in appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali».

Lo metto ai voti.

## È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, introdotto dalla Camera dei deputati.

## Art. 19.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260)

- 1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* alla lettera *a)*, le parole: «da lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire 2,5 milioni»;
- b) alla lettera b), le parole; «da lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da lire 5 milioni».

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati.

## Art. 20.

(Modifica all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171)

1. All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, introdotto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, le parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

Lo metto ai voti.

## È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati.

## Art. 21.

(Condono previdenziale agricolo)

1. I soggetti di cui all'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che, a seguito della presentazione della domanda di regolarizzazione della propria posizione debitoria per premi previdenziali ed assistenziali, hanno provveduto al pagamento della prima delle rate semestrali consecutive previste ed hanno omesso il pagamento della seconda e terza rata, possono provvedere al versamento delle rate scadute e degli interessi legali maturati entro il 30 giugno 2001 in relazione alla scadenza della quarta rata semestrale.

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, introdotto dalla Camera dei deputati.

#### Art. 22.

## (Lotta agli incendi boschivi)

1. Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attività antincendi boschivi è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2001, 40 miliardi per l'anno 2002 e 40 miliardi per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, introdotto dalla Camera dei deputati.

## Art. 23.

# (Ospitalità rurale familiare)

- 1. Le regioni, nell'ambito delle iniziative finalizzate allo sviluppo rurale e alla valorizzazione della multifunzionalità della aziende, possono disciplinare l'attività relativa al servizio di alloggio e di prima colazione nella propria abitazione. Qualora dette attività abbiano carattere professionale e continuativo e siano esercitate da imprenditori agricoli, rientrano tra le attività agrituristiche.
- 2. Le regioni, nell'ambito delle previsioni del comma 1, determinano, con propria legge, le caratteristiche degli immobili che possono essere utilizzati per l'attività di cui al comma 1, nonchè le caratteristiche di professionalità e di continuità dell'attività. Ogni persona fisica non può essere titolare di più di un'autorizzazione all'esercizio di tale attività.
- 3. Il requisito della prevalenza dei prodotti propri e di prodotti di aziende agricole della zona nei pasti somministrati nell'ambito di un'attività agrituristica si applica anche per le attività di ospitalità rurale.

117° RESOCONTO STEN. (8 marzo 2001)

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, introdotto dalla Camera dei deputati.

## Art. 24.

(Obbligo di apposizione del prezzo sulle confezioni di fitofarmaci)

1. È fatto obbligo alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo sulle confezioni poste in vendita.

Lo metto ai voti.

# È approvato.

L'articolo 25, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, introdotto dalla Camera dei deputati.

# Art. 26.

(Autorizzazione alle variazioni di bilancio)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Lo metto ai voti.

# È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

## È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,20.